



### **Autocertificazioni degli stranieri per pratiche 'migratorie': nuova proroga al 31.12.2018**

L'art. 17, comma 4-bis, del DI 5/2012 (convertito con legge 35/2012) prevede una modifica dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 445 ossia la soppressione delle parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero". Con ciò equiparando lo straniero extracomunitario al cittadino e al comunitario nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il successivo comma 4-quater ha previsto che questa disposizione avrebbe acquistato efficacia a far data dal 1° gennaio 2013, termine che è stato via-via procrastinato.

Da ultimo l'[art. 1 comma 1122 lettera a\) della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017](#) (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ha prorogato **anche per l'anno 2018** il divieto di autocertificazione per lo straniero nelle procedure relative al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

In pratica, per le varie istruttorie "*concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero*" (ad esempio richiesta di rilascio o rinnovo dei documenti di soggiorno) lo straniero extracomunitario può presentare soltanto la certificazione prevista (e non sostituirla con auto/dichiarazioni). Certificazione che non risulta esente dall'imposta di bollo.

A cura di  
Giovanni Pizzo